



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

---

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 29 del 06-02-2020

**Oggetto:** FIERA DI SAN PATRIZIO ED ALLESTIMENTO DEI "GIARDINI DI MARZO".  
SOPPRESSIONE ED ADEGUAMENTO DEI POSTEGGI PER L'ESERCIZIO  
DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

Il giorno **sei febbraio duemilaventi**, alle ore **21:45**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MASSEI DONATO	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Vicesindaco, Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Polizia locale ed amministrativa – Commercio – Suap”, Dott.ssa Barbara Foglia:

PREMESSO che:

- è intendimento di questa Amministrazione comunale intraprendere azioni specifiche finalizzate alla valorizzazione della comunità treiese ed alla promozione turistica del territorio, soprattutto in questo momento di particolare difficoltà, in cui la crescita passa anche attraverso il rilancio delle attività turistiche, ricettive e culturali;
- una delle strategie perseguibili si realizza anche tramite la formazione e l’incentivazione di una cultura dell’accoglienza, promuovendo eventi e manifestazioni temporanee di carattere sociale, culturale e di promozione delle tipicità locali in collaborazione con le associazioni operanti sul territorio;

RILEVATO che:

- il Comune di Treia attua una programmazione annuale di eventi e di manifestazioni di carattere sportivo, turistico, musicale e di intrattenimento, il cui svolgimento e la cui organizzazione, stante la rilevanza pubblica degli stessi, deve garantire la massima sicurezza, in termini di security e di safety, richiedendo necessariamente l’attuazione di paradigmi operativi, individuati in fase programmatica ed attuativa e prevedendo misure contingibili a tutela della pubblica incolumità, calibrate alle modalità di svolgimento logistico ed organizzativo dell’evento ed alla valutazione delle criticità connesse, anche in relazione al concreto evolversi della manifestazione;
- è necessaria un’attenta e condivisa valutazione dell’evento e delle sue vulnerabilità che non deve essere ispirata a dialettiche astratte ed all’acritica applicazione di rigidi schemi di riferimento, bensì ricondotta ad una analisi di contesto del rischio che tenga conto, in concreto, dell’effettiva esigenza di un rafforzamento delle misure di sicurezza ordinariamente messe in campo in base a valutazioni programmatiche;

DATO ATTO che:

- il giorno 17 marzo 2020 si svolge, con cadenza annuale, la Fiera di San Patrizio, ricorrenza a cui la cittadinanza treiese è profondamente legata, poiché costituisce un tradizionale appuntamento di grande significato sociale;
- nello stesso giorno si svolgono i festeggiamenti per il patrono della Città, altra ricorrenza intensamente sentita dalla cittadinanza treiese per il suo grande significato culturale e religioso;
- la Giunta comunale, con deliberazione n. 283 del 10 giugno 1996, ha determinato il calendario delle fiere annuali e la loro dislocazione sul territorio comunale, in conformità alle disposizioni normative delle leggi di settore;
- le successive deliberazioni di Giunta comunale n. 127 dell’8 maggio 2000, n. 270 del 17 dicembre 2001, n. 129 del 24 ottobre 2011 e n. 102 del 30 settembre 2013 hanno una funzione ricognitiva delle fiere annuali, della loro data di svolgimento e della loro esatta dislocazione specificando, nel dettaglio, il numero dei posteggi da assegnare in ciascuna fiera;

DATO ATTO che la Fiera di San Patrizio, da calendario delle fiere annuali, si svolge tradizionalmente il 17 marzo, in Treia capoluogo, articolandosi in viale Nazario Sauro ed in Piazza Arcangeli;

RICHIAMATE:

- la nota della Prefettura di Macerata – Ufficio Territoriale del Governo dell’8 giugno 2017 – Area 1 – Ordine Pubblico – prot. n. 26.210 del 09/06/2017, avente ad oggetto “*Pubbliche Manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità pubblica*” di recepimento della circolare del 7 giugno 2017 emanata dal Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, in seguito ai fatti

di Torino avvenuti in piazza San Carlo, che evidenzia la necessità di qualificare, nell'ambito delle pubbliche manifestazioni, gli aspetti di safety, quali dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelle di security, quali servizi di ordine e di sicurezza pubblica, ai fini dell'individuazione delle migliori strategie operative;

- la direttiva del Ministero dell'interno – Gabinetto del Ministro n. 1101/110 (10) – del 28 luglio 2017, avente per oggetto *“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. - Direttiva”*, con la quale si richiama l'attenzione sulla necessità di adottare misure di sicurezza tangibili e proporzionate allo svolgimento di un evento, identificando in fase prodromica la vulnerabilità dello stesso ed utilizzando cautele e precauzioni rispondenti ad un approccio di tipo flessibile della gestione della sicurezza, da considerare come linee guida per i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione e nella successiva valutazione imposta dalla normativa di settore;
- la nota della Prefettura di Macerata – Ufficio Territoriale del Governo/Ufficio di Gabinetto del 19 agosto 2017, avente ad oggetto *“Pubbliche Manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità pubblica”*, nella quale in riferimento *“alla nota del Ministero dell'interno del 18 agosto 2017 si segnala che “particolare attenzione dovrà essere posta in tutti i luoghi ove sia previsto un elevato afflusso di persone, quali quelli in cui si tengano cerimonie, eventi di carattere religioso, sportivo, musicale, d'intrattenimento e turistici, assicurando, per gli stessi, l'individuazione di idonee aree di rispetto o prefiltraggio, anche al fine di consentire alle Forze dell'Ordine di realizzare mirati controlli sulle persone. Inoltre, per tutte le zone riservate al traffico pedonale devono essere assicurate adeguate aree di rispetto tutelate da impedimenti anche fisici all'accesso di veicoli, evitando la commistione con il traffico veicolare.”*;

RAVVISATA la necessità di individuare, a cura degli organizzatori degli eventi, per singola manifestazione, eventuali specifiche vulnerabilità che possono richiedere cautele e precauzioni mirate per la gestione della sicurezza, coniugando i profili della security, che attiene all'ordine ed alla sicurezza pubblica, con quelli della safety intesi come insieme delle misure a tutela della incolumità delle persone;

RILEVATO che le circolari/direttive in premessa dettagliate ribadiscono che i requisiti di safety e security sono da considerarsi condizioni essenziali per lo svolgimento delle manifestazioni che verranno programmate e, pertanto, in assenza dei predetti presupposti gli eventi in questione non potranno avere luogo in quanto *“mai ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di safety”*;

VISTE:

- la Circolare n. 11464 del 19 giugno 2017 del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile *“Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”*, a completamento della precedente circolare del 7 giugno 2017, che prevede che ogni singola manifestazione sia preceduta da una accorta valutazione *ad hoc* del quadro complessivo dei rischi senza limitarsi al solo numero delle persone presenti ma concentrandosi, altresì, su un insieme di valori effettivi di contesto, parametrando i dispositivi alla specifica natura del singolo evento e delle connesse modalità di svolgimento;
- la Circolare del Dipartimento dei VV.F. del Soccorso Pubblico e della Difesa civile – Direzione Centrale per la Sicurezza Tecnica n. 0009925 del 20/07/2017 *«Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso pubblico. Indicazioni operative»*, con la quale il Capo del Corpo Nazionale dei VV.F. richiama il ruolo fondamentale del Comitato provinciale dell'ordine e la sicurezza pubblica

sottolineando la necessità di implementare le misure di prevenzione e protezione già in vigore per eventi occasionali all'aperto o anche all'interno di impianti sportivi con altre addizionali in relazione alle vulnerabilità presenti quali: presenza di eventuali ostacoli, andamento plano-altimetrico dell'area, stato della pavimentazione e quant'altro emerga durante le singole occasioni, sottolineando la necessità di uniformizzazione nell'applicazione delle misure con contestuale valutazione *ad hoc* del quadro complessivo dei rischi;

- la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 06/08/2008”*;
- la delibera di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015 concernente *“Recepimento accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera C, del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”*;
- la circolare del PDCM – Dipartimento della Protezione civile – Ufficio I – Volontariato e Risorse del Servizio nazionale - Servizio Volontariato, DPC/VSN/45427 del 06/08/2018 contenente *“Disposizioni in materia di manifestazioni pubbliche: precisazioni sulla attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile”*, nella quale si specifica che l'impiego di gruppi di volontariato di Protezione civile deve limitarsi ad assicurare il supporto per eventi e manifestazioni pubbliche limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle Autorità di Protezione civile competente, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11.464 del 19/06/2017;

CONSIDERATO che le misure di “safety” e “security” sono predisposte nell'ottica di una sicurezza partecipata e richiedono la sensibilizzazione ed il coinvolgimento delle Amministrazioni pubbliche e dei soggetti organizzatori con necessità di uniformare i processi valutativi e la conseguente applicazione di misure standard che rispondono ad un approccio flessibile che fa sì che ogni singola manifestazione corrisponda ad una valutazione *ad hoc* nel quadro complessivo dei rischi, mediante la predisposizione di un vademecum di riferimento che tenga conto delle linee guida dettate dal Ministero dell'interno, da attuarsi attraverso l'approvazione di un regolamento contenente disposizioni di safety e security delle manifestazioni temporanee pubbliche e/o private;

VISTA la delibera di G.C. n. 110 del 12 novembre 2019;

CONSTATATO, inoltre, che in occasione della Fiera di San Patrizio in programma il 17 marzo 2020, per esigenze connesse al transito dei veicoli di soccorso ed alla fluidità del traffico veicolare, è necessario prevedere il trasferimento di n. 16 posteggi da viale Nazario Sauro in Piazza della Repubblica e, più specificatamente, dal posteggio n. 19 al posteggio n. 33 ed il posteggio n. 36, della planimetria allegata al presente atto deliberativo nella quale si indica, per Piazza della Repubblica, il posizionamento e la nuova numerazione dal n. 41 al n. 56 per i posteggi trasferiti, come disposto dall'Amministrazione comunale con delibera n. 110 del 12 novembre 2019;

DATO ATTO che:

- tra le attività di promozione turistica del territorio l'Amministrazione comunale intende valorizzare il centro storico allestendo dei giardini ornamentali in Piazza della Repubblica (nella porzione antistante la balaustra, nello spazio ricompreso tra la fontana e il monumento di Papa Pio VI) e in Piazza Arcangeli necessitando procedere alla soppressione del posteggio n. 48 sito in Piazza della Repubblica e dei posteggi nn. 38, 39 e 40 di Piazza Arcangeli;
- con le ordinanze sindacali n. 1/98 del 04/06/2019 e n. 3/108 del 13/06/2019 è stato interdetto al transito pedonale e veicolare, per ragioni di pubblica sicurezza, lo spazio ricompreso negli stalli di sosta sottostanti il Palazzo comunale con conseguente necessità di abolire i posteggi nn. 41, 42, 43 e 44 ivi ubicati;

DATO ATTO che con determina n. 8/66 del 31/01/2020 è stata approvata la graduatoria degli esercenti il commercio su area pubblica che hanno fatto domanda di partecipazione alla Fiera di San Patrizio, per un numero complessivo di operatori pari a 32 e, comunque, inferiori ai 40 posti disponibili;

VISTO l'articolo 36, comma 2, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 *Testo Unico del Commercio*, il quale dispone che *“la soppressione ed il trasferimento del mercato o della fiera, temporaneo o definitivo, in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore e per limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari”*;

VALUTATO che una simile soluzione ben si accorda con quanto disciplinato dall'articolo 36, comma 2, lettera c), della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 consentendo un regolare svolgimento della tradizionale fiera ed il normale transito dei veicoli di soccorso, coniugando così l'interesse degli esercenti il commercio sulle aree pubbliche e la dovuta sicurezza dei cittadini;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Foglia, Funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”;

VISTA la legge Regione Marche n. 29 del 17 novembre 2014;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 997 *“L'imposta comunale sulla pubblicità e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”*, così come novellato dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8, che disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, capo II, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento comunale contenente disposizioni in materia di safety e security, approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 18/12/2018;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

- di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di SOPPRIMERE i posteggi previsti per la Fiera di San Patrizio, in programma il 17 marzo 2020, specificati nei nn. 38, 39 e 40, ubicati in Piazza Arcangeli, e i posteggi nn. 41, 42, 43, 44 e 48 ubicati in Piazza della Repubblica, secondo la disposizione indicata nell'allegata planimetria, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire con il normale transito dei mezzi di soccorso, la sicurezza dei cittadini e gli allestimenti ornamentali dei vivaisti, denominati "Giardini di marzo", realizzati per la valorizzazione del centro storico;
- di TRASMETTERE il presente atto al Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – SUAP", per gli atti gestionali di competenza e per l'effettuazione delle informative necessarie alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (Confcommercio, Confesercenti e Coldiretti) e al Funzionario responsabile I Settore "Affari generali e istituzionali – Risorse umane – Servizi demografici" per la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune;
- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE V SETTORE  
F.to Dott.ssa Barbara Foglia

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del V Settore e "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – SUAP", Dott.ssa Barbara Foglia;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

VISTA la legge Regione Marche n. 29 del 17 novembre 2014;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 997, così come novellato dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, in legge 14 giugno 2019, n. 55;

VISTO il regolamento regionale 4 dicembre 2015, n. 8, che disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, capo II, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento comunale contenente disposizioni in materia di safety e security, approvato con deliberazione del Commissario straordinario con i poteri del Consiglio comunale n. 13 del 18/12/2018;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – SUAP" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI favorevoli unanimi, resi dai presenti nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

1. di CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di SOPPRIMERE i posteggi previsti per la Fiera di San Patrizio, in programma il 17 marzo 2020, specificati nei nn. 38, 39 e 40, ubicati in Piazza Arcangeli, e i posteggi nn. 41, 42, 43, 44 e 48 ubicati in Piazza della Repubblica, secondo la disposizione indicata nell'allegata planimetria, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire con il normale transito dei mezzi di soccorso, la sicurezza dei cittadini e gli allestimenti ornamentali dei vivaisti, denominati "Giardini di marzo", realizzati per la valorizzazione del centro storico;
3. di TRASMETTERE il presente atto al Funzionario responsabile del V Settore "Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – SUAP", per gli atti gestionali di

competenza e per l'effettuazione delle informative necessarie alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale (Confcommercio, Confesercenti e Coldiretti) e al Funzionario responsabile I Settore "Affari generali e istituzionali – Risorse umane – Servizi demografici" per la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune;

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

#### DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco  
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

**PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000**

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole  
Treia, 05-02-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

---

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 13-02-2020 al 28-02-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 2646 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 13-02-2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:

[ ] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI